



*Prefettura di Grosseto*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale*

Grosseto, data del protocollo

Ai Sig. Presidente della Provincia  
GROSSETO

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

Oggetto: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Di seguito alle circolari concernenti il Decreto 21 maggio 2020, n. 71 - "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie" - si comunicano le ulteriori deliberazioni del Comitato per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti adottate nella seduta del 7 marzo 2025.

Il Comitato di solidarietà, constatato che le risorse stanziare in bilancio relativamente al Capo II - borse di studio - del Regolamento sono risultate sufficienti per soddisfare le istanze pervenute per gli anni dal 2018/19 al 2024/25, ha deliberato gli importi delle borse di studio per gli orfani di crimini domestici e delle violenze di genere per l'anno scolastico/accademico 2025/26 nella seguente misura:

euro 1.000,00 per la scuola primaria;  
euro 1.300,00 per la scuola secondaria di 1° grado;  
euro 2.000,00 per la scuola secondaria di 2° grado;  
euro 2.800,00 per gli studi universitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.

Le domande per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2025/26, come da avviso allegato alla presente circolare, dovranno essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2026.

Le SS.LL. vorranno dare massima diffusione della suddetta nota, anche in ambito familiare e delle Associazioni rappresentative.

Si confida nella consueta collaborazione.

  
IL PREFETTO  
Paola Berardino